



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2010, proposto da:
Querciambiente Societa' Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv.
Roberto Marion, Teresa Billiani, con domicilio eletto presso Teresa Billiani Avv. in
Trieste, via Martiri della Liberta' 13;

contro

Acegas Aps S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Zgagliardich, Paolo
Marzola, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi
8;

nei confronti di

Sea Service S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio
eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;
Sole Societa' Cooperativa A R.L., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del verbale di gara dd. 21.10.2009, relativo alle operazioni di apertura in seduta
riservata dei plichi contenenti le offerte pervenute per la gara d'appalto di servizi di
gara; del verbale di gara n. 1 dd. 9.11.2009, del verbale di gara n. 2 dd. 9.11.2009;

dell'aggiudicazione definitiva relativa alla gara per il servizio di raccolta rifiuti ingombranti, dalle utenze domestiche nel Comune di Trieste, eseguito porta a porta, compresi il trasporto a recupero smaltimento; della lettera dd. 22.1.2010 con la quale veniva comunicata l'aggiudicazione definitiva e del disciplinare di incarico(contratto d'appalto) sottoscritto dall'aggiudicatario SEA SERVICE SRL;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acegas Aps S.p.A. e di Sea Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato gli esiti della gara indetta con procedura negoziata per il “servizio di raccolta differenziata rifiuti ingombranti porta a porta” deducendo i seguenti motivi:

Violazione della lex specialis. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Errore di fatto. Deficienza istruttoria.

Si contesta l'esito della verifica di congruità relativa all'offerta anomala presentata dalla aggiudicataria sostenendo che: a) l'analisi dei costi non tiene conto della necessaria presenza anche di un responsabile operativo e di un suo sostituto, i cui costi non sarebbero stati previsti e non troverebbero comunque copertura nelle voci di spesa indicate. B) la stima delle spese generali “ pari a zero” sarebbe priva di effettive giustificazioni

La necessità di una figura di responsabile amministrativo sarebbe ribadita anche dalla previsione delle particolari attività tecnico amministrative previste, comportanti la predisposizione di un'organizzazione tecnico amministrativa e l'effettuazione di un numero minimo di telefonate annue e anche di queste non sarebbe stato tenuto conto nell'analisi dei costi ai fini della verifica di congruità.

Si contesta anche la valutazione di adeguatezza relativa all'automezzo di cui veniva previsto l'impiego, dato che si trattava di un autocarro con una portata massima ammissibile pari a 11.500 kg e quindi superiore – in entità variabile – ai limiti di circolazione previsti per 160 delle strade comunali da servire. Si ipotizza quindi la necessità di dotarsi anche di mezzi di portata inferiore con conseguente impossibilità di mantenere la resa oraria teorica ipotizzata di 1 ritiro ogni 17,5, minuti e la ulteriormente conseguente impossibilità di rispettare il requisito minimo di 6000 interventi da effettuare.

Si contesta infine l'indicazione dell'utile di impresa, indicato in importo pari a circa il 5,6% del valore del contratto, sia per la mancata indicazione e considerazione della sopracitata serie di costi ed elementi che andrebbero decurtati da un presunto utile, sia perché comunque tale margine di utile non permetterebbe di far considerare l'offerta come remunerativa

Si sono costituiti in giudizio ACEGAS-APS spa e la controinteressata SEA SERVICE srl controdeducendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato perché le conclusioni della verifica di anomalia risultano indenni dalle contestazioni mosse in ricorso.

In particolare va preliminarmente chiarito che la ricorrente, oltre a non potersi addentrare nel merito delle valutazioni di congruità effettuate dalla stazione appaltante, nemmeno può contestare la sostanza delle stesse alla luce delle sue personali valutazioni in ordine alle conseguenze di particolari scelte di organizzazione imprenditoriale, che rimangono di esclusiva spettanza

dell'aggiudicatario e sono valutabili unicamente dalla stazione appaltante, salvo profili di manifesta illogicità e/o contraddittorietà, assenti nel caso di specie.

In ogni caso, l'aggiudicataria ha puntualmente evidenziato che, nel meccanismo organizzativo adottato dalla stessa, "... un ruolo sostanziale è rappresentato dal ruolo dei coordinatori (dirigenti) che attraverso il costante aggiornamento dei tabulati di uno specifico software creato dalla società sono in grado di identificare tempestivamente gli spazi operativi che si determinano nei confronti di ogni singola unità operativa ed ogni specifica attrezzatura...".

Anche in sede di contraddittorio è stato confermato che - nelle società caratterizzate da grandi dimensioni e con fatturati importanti come l'attuale aggiudicataria - le funzioni di rappresentanza, controllo e vigilanza sugli appalti, sono normalmente assolve da personale con compiti direttivi e di coordinamento, stabilmente (e necessariamente) incardinato nella struttura direttiva, con il compito di controllare l'esecuzione del servizio e di rappresentare l'appaltatore nei confronti della committente, rispetto a tutti i contratti d'appalto.

Alla luce del modesto valore economico dell'affidamento de quo in relazione al fatturato complessivo d'impresa, risulta quindi del tutto normale che i costi delle figure direttive, di cui trattasi, siano già ammortizzati (compensati) dai ricavi generati dai servizi complessivamente venduti dalle imprese medesime e non debbano trovare copertura economica su un contratto di ben modesto valore economico.

Tale circostanza, derivante evidentemente dall'applicazione degli elementari e consolidati principi di organizzazione aziendale propri delle imprese di servizi di una certa rilevanza, non poteva non essere tenuta in considerazione dalla stazione appaltante, che la ha evidentemente ritenuta sufficiente, unitamente, alle altre giustificazioni, per concorrere alla formazione del giudizio di complessiva congruità e affidabilità dell'offerta.

Anche per quanto riguarda le “spese generali” che dovevano ritenersi assorbite all'interno di “... una struttura organizzativa i cui costi risultano già ammortizzati dai cosiddetti miniservices in essere e di una struttura operativa i cui ammortamenti sono già rimborsati dai predetti miniservices ...” si doveva, ovviamente, considerare l'assetto organizzativo peculiare della controinteressata e, pertanto, è stato correttamente tenuto conto anche del fatto che, in sede di integrazioni alle giustificazioni richieste da Acegas-Aps S.p.a. (verbale del 9.11.2009), l'aggiudicataria ha dichiarato che “... le spese generali sono state stimate pari a zero in quanto da un lato già coperte da altri appalti gestiti dalla Sea Service, dall'altro canto perché il personale attualmente impiegato nei miniservices dispone attualmente di un margine operativo temporale all'interno del normale orario di lavoro da poter destinare al presente appalto ...”.

Appare pertanto evidente che ACEGAS, esercitando la propria discrezionalità tecnica, anche in relazione alla conoscenza concreta della organizzazione della aggiudicataria e quindi al caso concreto sottoposto a valutazione, ha ritenuto sufficienti tali giustificazioni, in relazione all'affidabilità complessiva dell'offerta.

Va al riguardo tenuto anche conto del fatto che lo stesso art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. 163/2006 prevede, a titolo esemplificativo, quali ipotesi di giustificazioni legittime, “le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per poter eseguire i servizi” e che tale principio risulta sicuramente applicabile anche nell'ipotesi in cui – stante anche il modesto valore economico dell'affidamento – l'aggravio portato dal nuovo contratto sull'organizzazione aziendale può ritenersi quasi nullo.

A proposito delle contestazioni mosse dalla ricorrente in relazione all'asserita inidoneità dell'automezzo messo a disposizione dall'aggiudicataria - avente una portata massima pari a 11.500 kg - ad affrontare ritiri in strade soggette a limitazioni della circolazione, il Collegio osserva che la previsione circa la portata

massima non esclude né rende sempre antieconomico che l'autocarro possa circolare anche non a pieno carico, fermo restando che il peso dell'autocarro è comunque tale da permettere il rispetto delle regole di transito in tutte le strade di Trieste.

Anche riguardo all'utile nessuna censura risulta accoglibile posto che l'aggiudicataria in esito alle integrazioni richieste da Acegas-APS S.p.a., ha specificato che l'utile previsto è pari al 5,6% e che, questo come chiarito dalla prevalente giurisprudenza (C. S, sent. 2384/2009, C. S, sent. n. 466/2009) è comunque un utile positivo e tale da escludere una automatica conclusione di incongruità dell'offerta.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese e competenze del giudizio ad Acegas-APS S.p.a. e Sea Service srl, liquidandole in complessivi € 2.500,00 + IVA e Cassa Pensioni in favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO